

<p>1</p>	<p>Oggetto e definizioni</p>		
<p>1.1</p>	<p>Le seguenti condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente alla produzione e alla fornitura di materiali non di produzione, beni di investimento, utensileria e all'esecuzione di servizi da parte del fornitore a MANN+HUMMEL ITALIA SRL.</p> <p>Inoltre, le condizioni di cui all'Appendice 1 si applicano alla produzione e alla fornitura di macchinari, attrezzature e utensileria.</p> <p>L'Appendice 2 riguarda l'esecuzione di servizi di natura informatica.</p>		<p>pendice alla fattura. Tali documenti devono essere firmati e portare nomi leggibili. Ove tale condizione non sia soddisfatta, il fornitore verrà ritenuto responsabile di eventuali ritardi che ne derivino nella elaborazione e liquidazione della fattura. A seconda del cliente, le fatture devono essere intestate e inviate all'indirizzo di fatturazione specificato sull'ordine. Ci riserviamo il diritto di respingere ai fornitori le fatture contenenti informazioni incomplete o errate relative agli ordini o indirizzi di fatturazione incompleti o errati.</p>
<p>1.2</p>	<p>I presenti termini e condizioni generali di acquisto si applicano anche quando il fornitore faccia riferimento ai propri termini e condizioni, in particolare accettando l'ordine o nella conferma d'ordine.</p> <p>Le condizioni del fornitore o eventuali accordi differenti si applicheranno soltanto quando siano stati da noi riconosciuti per iscritto.</p> <p>Né il nostro silenzio né l'accettazione del servizio né il pagamento del servizio potranno considerarsi come riconoscimento.</p>	<p>3.4</p> <p>3.5</p> <p>3.6</p>	<p>Ove possibile e necessario, il fornitore deve allegare ad ogni spedizione della merce una bolla di consegna. Oltre alle informazioni abituali, tale documento dovrà riportare il nostro numero d'ordine e specificare i quantitativi della fornitura nelle unità di misura indicate nell'ordine. In caso di articoli da noi distribuiti su voci diverse di uno stesso ordine, tale distribuzione dovrà essere mantenuta anche nella bolla di consegna e nella fattura.</p> <p>In assenza di accordi specifici, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla ricezione della fattura presso MANN+HUMMEL.</p> <p>I pagamenti da noi effettuati non equivalgono al riconoscimento del corretto adempimento contrattuale da parte del fornitore.</p>
<p>2</p>	<p>Ordinativi e conferme d'ordine</p>		
<p>2.1</p>	<p>I contratti, gli ordini, gli accordi o eventuali modifiche dovranno essere fatti per iscritto per essere vincolanti. Le comunicazioni inviate a mezzo fax, per posta elettronica o altro mezzo di scambio di informazioni (EDI, Web-EDI) saranno pure considerate comunicazioni scritte.</p> <p>Non è richiesta l'apposizione di una firma da parte nostra.</p> <p>Le deviazioni dagli accordi presi e i nostri ordini saranno efficaci solo una volta che il nostro consenso scritto sia stato dato.</p>	<p>3.7</p>	<p>Senza nostro previo consenso scritto, il fornitore non ha diritto di cedere i crediti nei nostri confronti o affidare a terzi l'incasso. Qualora il fornitore ceda i crediti nei nostri confronti senza il nostro consenso, la cessione sarà comunque efficace. In ogni caso, potremo scegliere se adempiere all'obbligo di pagamento verso il fornitore o verso la terza parte, con effetto di estinzione del debito.</p>
<p>2.2</p>	<p>L'accettazione di un nostro ordine deve essere confermata per iscritto con l'indicazione dei dati completi dell'ordine nella forma da noi specificata.</p> <p>Se il fornitore non accetterà l'ordine entro 10 giorno, avremo diritto di annullarlo.</p>	<p>4</p>	<p>Scadenze e mora</p>
<p>2.3</p>	<p>I preventivi del fornitore sono vincolanti e non saranno remunerati salvo ove diversamente pattuito.</p>	<p>4.1</p> <p>4.2</p>	<p>Le scadenze e i periodi di esecuzione concordati sono vincolanti. I servizi contrattuali devono essere eseguiti o forniti a noi o al destinatario da noi specificato; diversamente, il fornitore andrà considerato non aver osservato la scadenza o il periodo di esecuzione. Il superamento delle scadenze o dei periodi di esecuzione concordati comporterà che il fornitore sia in mora senza che questo richieda un sollecito.</p> <p>Il fornitore dovrà informarci immediatamente per iscritto di ritardi identificabili nel servizio o nella consegna specificando la ragione e la durata prevista del ritardo.</p>
<p>3</p>	<p>Prezzi, termini di pagamento e fatture</p>		
<p>3.1</p>	<p>I prezzi e le tariffe concordati sono prezzi fissi e includono i tempi e le spese di trasferta ricorrenti, il costo dei materiali e l'utilizzo dei sistemi di prova del fornitore salvo ove diversamente pattuito. Tali prezzi si intendono IVA esclusa.</p>	<p>4.3</p>	<p>Qualora il fornitore sia in mora, sempre che non sia diversamente concordato, sarà calcolata una penale contrattuale per la consegna o il servizio in ritardo pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo già iniziata; in ogni caso essa sarà al massimo del 5% del valore complessivo dell'ordine. MANN+HUMMEL si riserva il diritto di domandare il risarcimento dei danni ulteriori dovuto al ritardo, nel qual caso la penale contrattuale sarà detratta dal risarcimento. Qualora MANN+HUMMEL non esiga immediatamente la penale contrattuale immediatamente dopo l'inizio del ritardo, questo non potrà considerarsi come rinuncia alla stessa e invece MANN+HUMMEL avrà diritto di esigere ancora la penale contrattuale in occasione o prima del pagamento finale o di compensarne il valore con il pagamento finale purché e nella misura in cui il pagamento finale sia stato concordato.</p>
<p>3.2</p>	<p>Ove sia stato pattuito un prezzo totale e dopo la conclusione del contratto venga concordata una modifica del servizio che porti a una riduzione dell'oggetto del servizio, un prezzo totale modificato andrà concordato sulla base del prezzo di base usato per il prezzo contrattuale in considerazione dei costi ridotti. Lo stesso vale in caso di estensione dell'oggetto dei servizi concordata dopo la conclusione del contratto qualora il fornitore abbia menzionato per iscritto l'esigenza di un adeguamento dei prezzi prima dell'accordo di modifica portante all'estensione.</p>	<p>5</p>	<p>Lavoratori dipendenti del fornitore e subfornitori</p>
<p>3.3</p>	<p>Le fatture devono riportare i nostri dati completi d'ordine (numero d'ordine, data, numero della bolla di consegna). Ove necessario, una copia del verbale di presa in consegna o del report deve essere allegata come ap-</p>	<p>5.1</p>	<p>Il fornitore ha un potere direttivo specialistico e disciplinare sul proprio personale dipendente. Questo trova</p>

- applicazione anche quando i servizi contrattuali debbano essere svolti presso le nostre sedi a causa dello specifico progetto. Il "[guideline for external contractors MHG-HS-I-0011](#)" si applica a tutti i servizi svolti presso le nostre sedi. Il fornitore deve rispettare le istruzioni sulla sicurezza degli impianti.
- 5.2 Avremo diritto di allontanare dalle nostre sedi i dipendenti e rappresentanti del fornitore e di negare loro in qualsiasi momento l'accesso qualora lo ritenessimo opportuno per motivi di sicurezza, in particolare in conseguenza di comportamenti dei soggetti in questione. Il fornitore dovrà sostituire a propri costi il personale in questione.
- 5.3 Il personale impiegato dal fornitore potrà essere sostituito soltanto in casi eccezionali. Dovremo ricevere una previa comunicazione scritta di tale sostituzione. In caso di sostituzione di personale, il fornitore dovrà assicurare che tale sostituzione non comporti alcuno svantaggio nell'obbligo di diligenza nei nostri confronti.
- 5.4 Qualora si renda necessario sostituire un lavoratore dipendente impiegato dal fornitore per l'esecuzione del contratto per motivi che esulano dalla nostra responsabilità, il periodo di avviamento sarà a carico del fornitore.
- 5.5 Il fornitore potrà avvalersi di subfornitori solo con il nostro consenso scritto.
- 5.6 Il fornitore è tenuto a impiegare esclusivamente lavoratori dipendenti per i quali assolva gli obblighi previdenziali e fiscali. Il fornitore potrà avvalersi di lavoratori che necessitano di un permesso di lavoro solo qualora siano suoi dipendenti ed essi abbiano permesso di lavoro e di soggiorno valido nella regione e nel periodo di esecuzione dei servizi. Corrispondente evidenza dovrà essere fornita su richiesta.
- 5.7 Il fornitore dovrà far sì che per l'esecuzione dei servizi sia impiegato soltanto personale dipendente specializzato adeguatamente qualificato e formato. I dipendenti impiegati presso le nostre sedi dovranno avere un livello sufficiente di esperienza professionale specialistica e prova di questo dovrà essere fornita su richiesta.
- 5.8 Il fornitore dovrà far sì che i propri lavoratori dipendenti possiedano le conoscenze locali e dei sistemi richieste e le qualifiche necessarie al fine di svolgere il lavoro richiesto.
- 5.9 I lavoratori dipendenti dovranno ricevere una retribuzione conforme alle normative in materia di salario minimo per il contratto di settore valido nel paese rilevante. Il rispetto di tali normative dovrà essere confermato su nostra richiesta.
- 6 Collaborazione tra le parti contrattuali**
- 6.1 Sia noi sia il fornitore nomineremo ciascuno uno specialista e un suo sostituto che saranno a disposizione come contatto nello svolgimento del contratto e che sono autorizzate a prendere le decisioni necessarie e a mettere immediatamente in atto tali decisioni. Queste figure potranno essere sostituite soltanto per motivi sostanziali; l'altra parte contrattuale dovrà esserne informata immediatamente.
- 6.2 Abbiamo diritto di chiedere in qualsiasi momento di prendere visione dell'esecuzione dei servizi.
- 6.3 A seconda della natura e dell'oggetto del progetto, le parti dovranno incontrarsi a intervalli regolari al fine di verificare l'avanzamento del progetto e discutere questioni future. I contenuti e gli esiti delle riunioni dovranno, ove necessario e concordato, essere messi a verbale e sottoscritti da entrambe le parti.
- 7 Spese di trasferta**
In assenza di accordi specifici, ciascuna parte dovrà sostenere le spese di trasferta dei propri dipendenti.
- 8 Normative e disposizioni di legge**
Il fornitore deve garantire il rispetto delle normative ufficiali e delle disposizioni di legge pertinenti in vigore, in particolare le norme applicabili in materia di prevenzione e sicurezza. Inoltre, ove necessario, il fornitore dovrà ottenere a propria cura e spese le autorizzazioni necessarie per i servizi.
- 9 Codice di condotta per i fornitori**
Il fornitore dovrà osservare il Codice di condotta di MANN+HUMMEL nell'esecuzione della fornitura e dei servizi.
Il fornitore si impegna a rispettare i diritti umani, le norme in materia di lavoro e a non tollerare discriminazioni e il lavoro forzato/minorile.
Il fornitore conferma di non tollerare alcuna forma di corruzione.
Il fornitore domanderà il rispetto del Codice di condotta anche ai suoi subfornitori.
Il Codice di condotta di MANN+HUMMEL può essere consultato alla pagina www.mann-hummel.com/coc.
Qualora il fornitore violi colpevolmente questi obblighi, salve altre pretese, MANN+HUMMEL avrà facoltà di recedere dal contratto o di risolverlo.
- 10 Tutela dei dati**
Il fornitore è tenuto a rispettare le normative in materia di protezione dei dati nell'esecuzione della fornitura e dei servizi. In particolare, dovrà imporre ai suoi dipendenti che hanno accesso a dati personali di mantenere la riservatezza dei dati in conformità con General Data Protection Regulation (GDPR). Se i dati personali sono raccolti, elaborati o utilizzati dal fornitore per conto di MANN+HUMMEL o se i dati personali sono accessibili nel contesto di un accordo di manutenzione o servizio IT, deve essere concluso un contratto che soddisfi i requisiti di Art. 28 GDPR.
- 11 Riservatezza**
- 11.1 Il fornitore ha l'obbligo di trattare tutte le informazioni che riceva tramite noi (ad esempio, segreti commerciali e industriali, dati elaborati con relativi risultati, altre informazioni tecniche e commerciali di qualsiasi natura) con riservatezza e soltanto al fine di dare esecuzione al contratto. Tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi in alcun modo, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti e altri rappresentanti che necessitano delle informazioni al fine di dare esecuzione al contratto.
- 11.2 L'obbligo di riservatezza resterà valido anche dopo il termine del contratto.
- 11.3 L'obbligo di riservatezza non sussisterà rispetto alle informazioni di dominio pubblico o che il fornitore abbia ricevuto da terzi senza che alcun obbligo di riservatezza sia stato violato.

Termini e condizioni generali di acquisto di materiali non di produzione, beni di investimento, utensili e servizi

- 11.4 Il fornitore dovrà obbligare i propri lavoratori dipendenti e altri soggetti di cui si avvalga per l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali a rispettare i summenzionati obblighi di riservatezza e dovrà assicurarsi che tali obblighi siano rispettati.
- 11.5 I fornitori potranno utilizzare il rapporto commerciale con MANN+HUMMEL a scopi promozionali solo qualora ottengano previa autorizzazione scritta.

12 Copyright

Nel caso di servizi concordati contrattualmente con il fornitore derivanti da un ordine di sviluppo o di progettazione, la titolarità dei risultati dell'opera, di tutte le invenzioni tutelabili e le conoscenze tecniche appartengono a MANN+HUMMEL.
 Il fornitore conviene che egli e il suo personale faranno quanto necessario accetta, anche per conto del proprio personale dipendente, di adottare ogni provvedimento necessario al fine di trasferirci tale proprietà intellettuale e tutelarla per mezzo di brevetti.

13 Manleva per diritti di terzi

Il fornitore garantisce che nessun diritto di terzi è violato in relazione all'esecuzione dei propri servizi. In particolare, si impegna a garantire che l'uso dei beni e dei servizi forniti non violi alcun diritto di terzi. Il fornitore ha l'obbligo di sollevarci da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei nostri confronti da terzi in relazione a violazioni dei diritti di tali terze parti. L'obbligo di manleva riguarda anche tutte le spese necessariamente derivanti da pretese avanzate da terzi.

14 Dati di riferimento del fornitore

- 14.1 Ai fini del rapporto commerciale con i fornitori, è necessario che questi siano provvisti di un codice DUNS. Sarà possibile inviare ordini esclusivamente ai fornitori registrati e autorizzati con codice DUNS sul nostro portale fornitori al momento dell'ordine.
- 14.2 I dati di riferimento dei nostri fornitori sono gestiti attraverso il portale fornitori <https://www.srm-mann-hummel.com>. Il fornitore si impegna a tenere i dati contenuti nel portale sempre aggiornati e a controllare l'archivio dei dati almeno una volta all'anno.

15 Forza maggiore

- 15.1 In caso di eventi di forza maggiore, guerre, disastri naturali, provvedimenti ufficiali (ad esempio, sequestri, divieto di esportazione) e altri gravi eventi imprevedibili e inevitabili, le parti sono esonerate dagli obblighi di esecuzione per la durata dell'evento e nella misura dei suoi effetti. Le parti sono tenute a fornire le informazioni necessarie non appena sia ragionevolmente possibile e ad adeguare gli obblighi alle mutate circostanze in buona fede.
- 15.2 Qualora un evento di questa natura perduri per oltre due mesi, le parti potranno recedere dal contratto (o dagli obblighi contrattuali che non siano stati ancora adempiuti) o risolvere il contratto senza alcun preavviso.

16 Disposizioni generali

- 16.1 Qualora una parte interrompa i pagamenti o siano presentate domande per l'apertura di procedure concorsuali in relazione al suo patrimonio, la controparte potrà recedere dalla parte non adempiuta del contratto.

- 16.2 Qualora una disposizione delle presenti condizioni o di eventuali accordi presi sia o diventi non inefficace, la validità del resto del contratto non ne verrà condizionata. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una nuova disposizione che sia quanto più vicina possibile ai suoi fini economici.
- 16.3 Il contratto è disciplinato esclusivamente dalle leggi italiane salvo ove diversamente concordato. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni dell'11 aprile 1980 non si applicherà.
- 16.4 Il foro competente è il tribunale della città in cui l'attore ha la sede legale o altro tribunale competente.

Le presenti condizioni generali di acquisto costituiscono la base del rapporto di fornitura in essere on voi e si applicano con effetto immediato a tutte le forniture e i servizi erogati.

Si prega di voler confermare le presenti condizioni e di restituirci una copia firmata delle stesse. Abbiamo ricevuto e preso atto delle presenti condizioni generali di acquisto di materiali non di produzione, beni di investimento, utensili e servizi. Oltre alle condizioni generali, confermiamo di prendere atto dei seguenti documenti:

- Appendice 1: Condizioni aggiuntive per la produzione e la fornitura di macchinari, attrezzature e utensili
- Appendice 2: Condizioni aggiuntive per l'esecuzione di servizi di natura informatica

Per eventuali richieste, contattare il referente per gli acquisti MANN+HUMMEL.

 Luogo, Data

 Firma, timbro dell'azienda

Il fornitore accetta espressamente ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole 3.2 (modifiche del servizio), 3.3 (fatture), 3.7 (cessione dei crediti), 4.3 (penale), 5.2 (allontanamento dei dipendenti), 5.9 (retribuzioni), 9 (codice di condotta), 10 (tutela dei dati), 12 (copyright), 14 (dai di riferimento del fornitore), 15 (forza maggiore) e 16.4 di queste condizioni generali, 5.1 (sistema di gestione), 7 (fornitura di pezzi di ricambio) dell'appendice 1 e 4.4 (errori di programmazione) e 7 (codice sorgente) dell'appendice 2.

 Luogo, Data

 Firma, timbro dell'azienda

Appendice 1: Condizioni aggiuntive per la produzione e la fornitura di macchinari, attrezzature e utensili

- | | |
|--|---|
| <p>1. Oggetto e definizioni
Le presenti condizioni si applicano in aggiunta alle condizioni generali per tutti gli ordini relativi alla produzione e/o fornitura di beni di investimento, attrezzature, macchinari e utensili (l'oggetto del contratto).</p> | <p>ambientale rilevanti, gli standard DIN vigenti, la normativa antinfortunistica dell'associazione professionale.</p> |
| <p>2. Fornitura, spedizione</p> <p>2.1. Ogni fornitura deve essere corredata di una bolla di consegna in cui siano indicati i nostri dati completi dell'ordine.</p> <p>2.2. Salvo ove diversamente concordato, le consegne andranno fatte con spese di trasporto e imballaggio franco destino – DAP (INCOTERMS 2010). In tal caso, il rischio è trasferito all'atto della consegna nel luogo di destinazione pattuito.</p> | <p>4.3. In caso di vizi riguardanti il servizio o la fornitura, ivi compresa l'assenza delle proprietà concordate, il fornitore è tenuto a porre rimedio al vizio immediatamente e a titolo gratuito fatta salva ogni altra disposizione di legge.
Qualora il fornitore non adempia all'obbligo di porre rimedio ai vizi o non riesca a porvi rimedio, potremo accettare il servizio o la fornitura e ridurre il prezzo o di recedere dal contratto.</p> <p>4.4. Sono escluse dalla responsabilità per vizi di materiali i componenti soggetti a usura, che devono in ogni caso essere definiti dalle parti nelle specifiche o nei contratti individuali in un elenco apposito..</p> |
| <p>3. Accettazione</p> <p>3.1. Il fornitore dovrà comunicarci per iscritto l'avvenuto completamento dei propri servizi.
In conformità con le condizioni di accettazione concordate, siamo tenuti a verificare i servizi e a compiere e dichiarare l'accettazione quando i servizi siano conformi al contratto, vale a dire quando siano stati rispettati i criteri di accettazione.
L'avvenuta accettazione deve essere documentata per iscritto in un report e firmata dalle parti contrattuali.</p> <p>3.2. In caso di erogazione o accettazione di parte dei servizi, i servizi nel loro complesso saranno accettati soltanto con l'accettazione finale relativa all'interazione contrattuale di tutte le parti dei servizi, nel qual caso si applica punto 3.1 coerentemente a questo riguardo.</p> | <p>5. Gestione ambientale e della qualità</p> <p>5.1. Il fornitore si impegna ad applicare i principi dei sistemi di gestione della qualità e ambientale nell'esecuzione dei propri servizi e della fornitura.</p> <p>5.2. Il fornitore dovrà monitorare costantemente la qualità della fornitura e dei servizi. A nostra richiesta sarà tenuto a istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità conforme allo standard da concordare con noi.</p> <p>5.3. I servizi forniti devono essere conformi alle norme italiane in materia ambientale e di sicurezza. L'osservanza da parte del fornitore di tutte le norme di legge e a tutti i regolamenti in materia di sicurezza per le sostanze tossiche, pericolose e con restrizioni d'uso è requisito obbligatorio.</p> |
| <p>4. Garanzia / responsabilità per vizi sostanziali</p> <p>4.1. La facoltà di formulare reclami per vizi decadrà dopo 24 mesi dall'accettazione finale documentata, a meno che periodi di durata diversa siano stati espressamente concordati per iscritto.</p> <p>4.2. Il servizio e la fornitura devono rispettare lo stato della tecnica, le specifiche, le proprietà concordate, la destinazione d'uso, i requisiti di qualità, le norme in materia ambientale rilevanti, gli standard DIN vigenti, la normativa antinfortunistica dell'associazione professionale. Il servizio e la fornitura devono rispettare lo stato della tecnica, le specifiche, le proprietà concordate, la destinazione d'uso, i requisiti di qualità, le norme in materia</p> | <p>6. Trasferimento della proprietà
La proprietà dell'oggetto del contratto verrà da noi acquisita all'atto dell'accettazione finale, salvo ove diversamente stabilito in contratti individuali.</p> <p>7. Fornitura dei pezzi di ricambio
Salvo ove diversamente concordato, il fornitore è tenuto a fornire i pezzi di ricambio a condizioni ragionevoli per il normale periodo di utilizzo tecnico, e in ogni caso almeno per 10 anni dall'ultima consegna dell'articolo fornito.</p> |

Appendice 2: Condizioni aggiuntive per l'esecuzione di servizi di natura informatica

- | | |
|--|---|
| <p>1. Oggetto e definizioni</p> <p>1.1 Queste condizioni si applicano in aggiunta alle condizioni generali per tutti gli ordini relativi ai servizi di natura informatica.</p> <p>1.2 I servizi di natura informatica cui si fa riferimento nelle presenti condizioni sono tutti servizi, inclusa la consulenza in relazione allo sviluppo, all'elaborazione e all'introduzione pratica di programmi informatici, in particolare alla produzione di specifiche, specifiche funzionali, specifiche relative ai requisiti, concetti e implementazione, nonché modifiche e integrazioni di programmi, adeguamenti di programmi standard, formazione e tutti i servizi relativi ai sistemi, in particolare l'acquisto o l'approvvigionamento di software e hardware standard e servizi correlati.</p> <p>2. Modifica del servizio</p> <p>2.1 In caso di nostre richieste di modifica del servizio concordato (ad esempio, adeguamento dell'hardware ai nostri processi operativi) successive alla conclusione del contratto, il fornitore è tenuto ad accogliere le modifiche richieste nell'esecuzione dei propri servizi, salvo quando ciò non sia ragionevole nell'ambito della sua capacità operativa e ci informi tempestivamente (entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica) e per iscritto.</p> <p>2.2 Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica, il fornitore dovrà inviare un avviso scritto per comunicare se la modifica da noi richiesta avrà effetto sui compensi e sul periodo di esecuzione concordati, fornendo, ove applicabile, anche i motivi di eventuali conseguenze.</p> <p>2.3 Qualora si rendano necessari test approfonditi per poter stabilire la fattibilità o meno della modifica richiesta o i relativi effetti, in particolare sui compensi e sul periodo di esecuzione concordati, il fornitore dovrà darne comunicazione scritta entro i termini di cui al punto 2.2, specificando i motivi e la durata prevista dei test. L'esecuzione di tali test richiederà un contratto distinto.</p> <p>2.4 Finché non sia stato concluso un accordo in merito all'esecuzione dei test di cui al punto 2.3 o in merito alla modifica da noi richiesta, i servizi dovranno essere svolti in conformità con gli accordi contrattuali validi prima della richiesta di modifica, a meno che non venga da noi richiesta un'interruzione secondo il punto 2..</p> <p>3. Obbligo di collaborazione</p> <p>3.1 Forniremo al fornitore tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esecuzione del servizio contrattuale e prenderemo in tempi brevi le decisioni necessarie per l'esecuzione del contratto..</p> <p>3.2 Metteremo a disposizione a titolo gratuito le aree di lavoro, la capacità di calcolo e i programmi informatici necessari qualora sia necessario svolgere i servizi presso le nostre sedi nell'ambito di un progetto specifico.</p> <p>3.3 Il fornitore ci consegnerà una richiesta scritta dettagliata di adempiere ai nostri obblighi di collaborazione qualora non li rispettassimo e in conseguenza di ciò il fornitore ritenesse di non poter completare i propri servizi in modo puntuale.</p> <p>4. Responsabilità per vizi di materiali/reclami per vizi</p> | <p>4.1 I servizi e le forniture devono rispettare i requisiti concordati (specifiche, descrizione delle prestazioni) nonché i dati e gli accordi relativi alle proprietà, e devono essere privi di vizi giuridici. Ciò vale in particolare per i dati relativi alle proprietà nella descrizione delle prestazioni e per le funzioni presentate nelle brochure e nelle descrizioni del prodotto del fornitore, produttore o licenziante.</p> <p>4.2 In caso di vizi riguardanti la fornitura, ivi compresa l'assenza di proprietà concordate, il fornitore è tenuto, a nostra discrezione, a porre immediatamente rimedio al vizio a titolo gratuito (miglioria) o a fornire un nuovo articolo non difettoso (consegna successiva) fatta salva ogni altra disposizione di legge. Qualora non sia possibile una consegna successiva o non vi sia, potremo ridurre il prezzo di acquisto concordato o recedere dal contratto. Questo non limiterà il nostro diritto ad essere risarciti.</p> <p>4.3 La facoltà di formulare reclami per vizi decadrà dopo 24 mesi dall'accettazione del servizio o della fornitura.</p> <p>4.4 Gli errori di programmazione presenti nei progetti di software che non possano essere risolti in tempi ragionevolmente brevi prendendo atto degli effetti degli errori dovranno essere rimossi temporaneamente attuando una soluzione che sia ragionevole per noi; questo non limita l'obbligo finale di porre rimedio al difetto.</p> <p>4.5 Sosterremo il fornitore durante la riparazione del difetto fornendo i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'analisi del difetto.</p> <p>4.6 Il fornitore sarà informato immediatamente dei difetti presenti nell'hardware fornito.</p> <p>5. Back-up dei dati</p> <p>I servizi prodotti elettronicamente devono essere costantemente sottoposti a back-up da parte del fornitore durante la fase di avanzamento del progetto secondo i risultati parziali con l'impiego dell'ambiente di programmazione necessario allo scopo. Le copie di back-up dovranno essere eliminate e archiviate con strumenti professionali.</p> <p>6. Documenti e programmi</p> <p>6.1 Eventuali documenti da noi forniti al fornitore resteranno di nostra proprietà. Copie potranno essere fatte ai soli fini di esecuzione del contratto. Gli originali e le copie dovranno essere conservati con cura e restituiti a seguito dell'esecuzione del contratto..</p> <p>6.2 Il fornitore potrà utilizzare esclusivamente i programmi da noi forniti nella misura necessaria all'esecuzione del contratto.</p> <p>7. Codice sorgente</p> <p>I programmi sviluppati individualmente per noi devono essere forniti nel codice sorgente insieme alla documentazione Le misure svolte sul programma nell'ambito della responsabilità per vizi sostanziali dovranno essere immediatamente incluse dal fornitore nel codice sorgente e nella documentazione; una copia del codice aggiornato dovrà esserci fornita immediatamente.</p> |
|--|---|